Giornata di studio:

La nuova PAC

Bolzano – 25 ottobre 2019

Ferdinando Albisinni*

La politica agricola comune del nuovo millennio: un percorso incerto fra locale e globale

(Sintesi)

Come è noto, a partire dagli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, l’attenzione alla funzione produttiva di beni materiali tradizionalmente assegnata all’agricoltura era progressivamente scemata, sino a configurarsi come una sorta di ossequio formale a vecchi modelli ormai di fatto abbandonati.

Persuasi dalla prevalente insistenza sulla tutela dell’ambiente, sulla *food safety*, sulla tutela del consumatore, e confortati dalla diffusa (e in realtà errata) percezione sulla definitività della raggiunta autosufficienza (e, in taluni casi, addirittura eccedenza) europea nella produzione di prodotti agricoli – oltre che fortemente sollecitati da alcune analisi economiche, che volevano ridurre la spesa comunitaria per l’agricoltura, e che in nome della ricerca del più basso prezzo al consumo spingevano ad approvvigionarsi di derrate alimentari sul mercato mondiale, incuranti dei possibili esiti sulla permanenza o meno di un’effettiva attività produttiva nelle campagne europee – i regolatori di Bruxelles si erano indotti a operare per far decrescere le produzioni, ingabbiandole in quote di produzione, diritti di impianto, vincoli di trasformazione, e abolendo progressivamente gli aiuti alla produzione.

Proseguendo lungo questa linea, già ben visibile nel corso degli anni ’90 pur se ancora non compiutamente implementata, all’inizio del nuovo secolo la *MTR – Middle Term Review* introdotta dalla riforma del 2003 (in realtà, non semplice revisione, ma eversione delle categorie consolidate della PAC), è giunta – come è noto – a qualificare come *attività agricola* anche il semplice mantenimento dei terreni *in buone condizioni agronomiche ed ambientali*, così connotando come elemento meramente *eventuale*, e non necessario, dell’agricoltura, quello della produzione di beni materiali attraverso la cura del loro ciclo biologico.

* *Università della Tuscia, Viterbo*

A oltre un decennio dalla MTR, con le riforme del 2013 abbiamo assistito alla riscoperta, da parte di quegli stessi regolatori di Bruxelles che l'avevano a lungo trascurata, della *funzione produttiva* dell'*agricoltura*. All'interno di questa è emersa una recuperata attenzione verso il *diritto agrario* e così verso l'aspetto disciplinare, giuridico, e non solo di governo economico, della PAC, in un'Europa a 28 (e oggi a 27 dopo la Brexit) che ha riscoperto essenziali bisogni e ragioni di essere, apparsi per un non breve periodo fortemente appannati da una globalizzazione mercantile, che sembrava tutto omologare all'insegna di una presunta capacità di auto-regolazione del mercato e che tendeva a svalutare la regolazione giuridica.

Nei regolamenti del 2013 e nelle proposte della Commissione che li hanno preceduti, alla *food security* si sono accompagnate espressioni che a un'analisi giuridica assumono incidenza rilevante sul piano ricostruttivo e sistematico; ad esempio lì ove tutte le Relazioni introduttive hanno sottolineato che «A strong agriculture is vital for the EU food industry and global food security», nella consapevolezza che l'intero comparto agroindustriale dell'Unione non può reggersi per sé solo in una logica industrialista e mercantilistica, ma richiede a monte una produzione agricola attiva, necessaria per l'identità e la sostenibilità (economica, oltre che ambientale) dell'intero comparto e per la stessa capacità competitiva dell'industria alimentare europea nei mercati mondiali.

Nell'oggi, le proposte di riforma dei regolamenti vigenti, presentate dalla Commissione nel giugno 2018 e che dovranno essere esaminate dal Parlamento Europeo per definire il quadro disciplinare e finanziario della PAC per il periodo 2021-2027, sembrano avere smarrito tale ispirazione.

Non si parla più di *global food security* né di *EU food industry*, si insiste sull'orientamento al mercato, viene introdotta una definizione di "agricoltore vero e proprio – *genuine farmer*" che già nell'aggettivo utilizzato (quasi che gli altri agricoltori non siano *genuini*) tradisce un evidente pregiudizio ideologico e finisce per penalizzare fortemente le esperienze di pluriattività largamente diffuse nelle imprese agricole nel nostro Paese soprattutto nelle zone interne.

Si dichiara nelle premesse di queste proposte una volontà di semplificazione burocratica, ma il testo delle disposizioni rivela invece un reticolo impressionante di formalità cui gli agricoltori verranno assoggettati.

All'interno di questa prospettiva, alcuni elementi appaiono manifesti:

– la volontà di ridurre la complessiva spesa europea per erogazioni al settore agricolo;

- la crescente attribuzione agli Stati delle decisioni in termini di allocazione delle risorse assegnate;
- la sempre maggiore attribuzione alla Commissione Europea di competenze disciplinari in settori rilevanti e delicati, attraverso l'espansione dello spazio assegnato ai regolamenti delegati e di esecuzione;
- l'implicita svalutazione dei saperi locali e delle comunità locali in sede di riconoscimento e valorizzazione delle DOP sia per i vini che per gli altri prodotti, attuata attraverso l'introduzione di un inciso quanto ai "fattori umani" ", se pertinenti," (v. il testo contenuto nella proposta di Reg. 394, con le previste modifiche dell'art. 93 del Reg. 130/2013 e dell'art. 5, par. 1, lett.b) del Reg. 1151/2012; testo assente nella disciplina sin qui vigente), inciso che manifestamente apre verso una svalutazione dei fattori umani, e così verso una svalutazione delle *qualità immateriali* a vantaggio delle c.d. *qualità materiali* da sempre privilegiate da alcuni grandi competitors del mercato mondiale.

Ne emerge la necessità di un'attenta analisi di queste proposte, per comprenderne gli effettivi contenuti, al di là delle dichiarazioni di principio, per una lettura consapevole, i cui esiti non sono necessariamente definiti, ma piuttosto riportano a quella «"discordia organizzata e feconda" che è la vita stessa del diritto (...)» (N. Irti).

Georgo Miribung*

Lo sviluppo rurale nell'ambito della nuova PAC

(Sintesi)

Il riorientamento della PAC è inteso a promuovere la modernizzazione dell'agricoltura, della silvicoltura, delle zone rurali e la sostenibilità del loro sviluppo economico, sociale, ambientale e climatico, nonché a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari nel contesto della regolamentazione dell' Unione Europea. In una PAC più orientata ai risultati, l'Unione Europea dovrebbe fissare solo parametri generali, mentre gli Stati membri, secondo il principio di sussidiarietà, dovrebbero assumersi maggiori responsabilità per il modo in cui raggiungono gli obiettivi.

La riforma si basa su obiettivi generali (principi guida)[1] e specifici[2], che nel loro insieme hanno una portata molto ampia. Con la proposta per un rego-

* *Università di Bolzano*

1 V. Art. 5 della proposta di un regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici, il quale menziona i seguenti obiettivi generali: (a) promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; (b) rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione; (c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

2 V. Art. 6 della proposta di un regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici, il quale menziona i seguenti obiettivi specifici: (a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare; (b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; (c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; (d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile; (e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria; (f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; (g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali; (h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; (i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

lamento sul piano strategico della PAC[3] è stato concepito un nuovo quadro giuridico che riunisce il sostegno dell'Unione Europea tramite il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che sostituisce l'attuale regolamento (UE) 1305/2013 e il regolamento (UE) 1307/2013 sui pagamenti diretti.

Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi sono, tra l'altro, un primo pilastro "più verde" e un secondo pilastro che pone una maggiore attenzione ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Al riguardo, l'art. 64 del regolamento proposto determina, come tipi di interventi per lo sviluppo rurale, le seguenti categorie:

a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione[4];
b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici[5];
c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
d) gli investimenti[6];
e) l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali;
f) gli strumenti per la gestione del rischio[7];
g) la cooperazione[8];
h) lo scambio di conoscenze e l'informazione[9].

Le analisi della nuova struttura del secondo pilastro rivelano, in primo luogo, che il cambiamento più importante nella politica di sviluppo rurale è il nuovo modello di attuazione: si allontana dall'idea di conformità e si sposta verso un orientamento alla prestazione. Tuttavia, i suoi principi di base e la sua portata sono stati modificati solo in misura limitata.

Risulta, innanzitutto, che gli impegni che ne derivano in materia di misure agroambientali, climatiche e altre misure di gestione sono ampi (comprese le misure che contribuiscono a tutti e 9 gli obiettivi specifici della PAC), ma l'ambiente e il clima sono oggetto di particolare attenzione (che è obbligatorio).

[3] Documento pubblicato il 01.06.2018, COM(2018) 392 final.
[4] Queste possono includere, ad esempio: premi per l'agricoltura biologica, sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, misure in materia di ambiente forestale e di benessere degli animali e compensazione degli svantaggi derivanti da Natura 2000 o dalla direttiva idroelettrica.
[5] Secondo il vecchio regime: indennità compensativa per le zone di montagna e altre zone svantaggiate.
[6] Gli Stati membri devono redigere un elenco degli investimenti non ammissibili conformemente ai requisiti del regolamento relativo ai piani strategici.
[7] Gli Stati membri sono costretti a sostenere gli strumenti di gestione dei rischi.
[8] In particolare tramite i progetti LEADER.
[9] Formazione, consulenza, servizi di consulenza aziendale.

Inoltre, l'intervento attraverso gli aiuti agli investimenti svolge un ruolo fondamentale per sostenere l'agricoltura a far fronte alle sue numerose sfide e per facilitare la transizione verso un'agricoltura più sostenibile, garantendone al tempo stesso la redditività a lungo termine. Nell'applicazione delle norme, occorre fare attenzione a garantire che la corretta attuazione di questi interventi dovrebbe concentrarsi principalmente sul fallimento del mercato e sulla salvaguardia dei patrimoni e dei valori dei diversi produttori agricoli dopo una crisi. Ciò giustifica l'introduzione di un requisito minimo per l'utilizzo delle risorse disponibili.

Risulta inoltre importante che la gestione dei rischi sia integrata in un approccio complessivo (che comprenda la sensibilizzazione, la consulenza per gli agricoltori, la considerazione delle interazioni tra le diverse politiche e disposizioni che interessano il settore privato), al fine di contribuire a una politica coerente, su misura ed efficace, come richiesto dalla nuova PAC.

Le misure di cooperazione, di scambio di conoscenze e di informazioni, se adeguatamente combinate con altre misure, svolgono altresì un ruolo chiave in una strategia efficace per l'innovazione e la modernizzazione delle aziende agricole.

In generale, si può affermare che le proposte legislative presentate dalla Commissione europea nel 2018 per la PAC dopo il 2020, offrono agli Stati membri un margine di manovra molto più ampio di quello attuale. Da un lato, ciò offre l'opportunità di dare forma a una PAC ambiziosa, ben finanziata e orientata al bene comune. D'altro canto, vi è il rischio che i singoli Stati membri utilizzino le nuove libertà per continuare a perseguire una politica che favorisce particolari settori piuttosto che concentrarsi su obiettivi sociali generali.

Sarebbe importante che le nuove opzioni di progettazione siano utilizzate nell'attuazione a livello nazionale per liberare gradualmente la PAC dal suo orientamento al reddito e focalizzarla coerentemente sugli obiettivi di benessere pubblico, in particolare la protezione dell'ambiente, la protezione del clima e il benessere degli animali. Una PAC orientata al bene comune aiuterebbe l'agricoltura ad affrontare le sfide che si trova davanti, garantirebbe l'accettazione sociale a lungo termine della PAC e creerebbe così un quadro di politica agricola affidabile per il prossimo decennio e oltre.

Gottfried Holzer*

La nuova PAC – Protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici

(Sintesi)

L'agricoltura e la silvicoltura sono in primo luogo vittime dei cambiamenti climatici, ma contribuiscono anche alle emissioni di gas a effetto serra; attraverso eco-servizi rilevanti per l'ambiente e il clima, possono dare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali fissati dalla politica. In aggiunta a una serie di atti giuridici rilevanti per la protezione del clima che però si collocano al di fuori della politica agricola comune, la protezione del clima è un obiettivo centrale della riprogrammazione della PAC post-2020. Il piano strategico della PAC diventerà uno degli strumenti chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi ambientali e climatici dell'Unione. L'elemento centrale di gestione per un'agricoltura sostenibile sarà la riorganizzazione del sistema dei pagamenti diretti sulla base della nuova "eco-condizionalità", i cui contenuti vanno ben oltre le norme attualmente in vigore.

* *Universität für Bodenkultur, Wien*

Silvia Bolognini*

La nuova PAC e la sicurezza alimentare globale

(Sintesi)

L'aumento della popolazione mondiale, l'affacciarsi sul mercato dei consumi di popolazioni prima escluse, i *gap* strutturali nella distribuzione dei redditi, delle risorse alimentari, energetiche e naturali, le dinamiche competitive di sfruttamento e accaparramento di risorse naturali scarse e inegualmente disponibili, il cambiamento climatico, la scarsità d'acqua, eventi metereologici estremi, il degrado dei suoli e, non da ultimo, il crescente impiego della produzione agricola per fini non alimentari, rendono urgente un ripensamento della gestione politica del problema della sicurezza alimentare, anche a livello europeo. In particolare, occorre verificare se la PAC per il periodo 2021-2027, stando a quanto emerge dalle proposte avanzate dalla Commissione europea nel 2018, contempli strumenti adeguati a far fronte alle sfide della sicurezza alimentare, anche nella dimensione globale. Le questioni che gravitano attorno alla sicurezza alimentare, per essere affrontate e risolte in modo efficace, richiedono, invero, un approccio sistemico, in grado di consentire l'individuazione di azioni e di interventi complementari e unitari.

* *Università degli Studi di Udine*

Christian Ballke*

La nuova PAC e i novel foods

(Sintesi)

La politica agricola comune (PAC) è sempre stata un settore chiave della Comunità europea. In un certo senso, può essere descritto come il cuore di un'Europa che si integra.

L'Istituto giuridico dei nuovi prodotti alimentari, riconosciuto dal regolamento (UE) 2015/2283, è stato anch'esso saldamente inserito nella legislazione alimentare nel corso degli anni. Gli alimenti non utilizzati in quantità significative per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997 e appartenenti a determinati gruppi di prodotti sono soggetti a una procedura di autorizzazione preventiva. Il contesto in cui si colloca questo settore politico è in primo luogo la protezione dei consumatori da alimenti non sicuri. Inoltre, si occupa della tutela dalle frodi alimentari e di questioni etiche.

A prima vista, le connessioni tra la PAC da un lato e il tema del "nuovo alimento" dall'altro sono di natura piuttosto indiretta. Mentre la PAC si concentra sul settore agricolo, la legge sui nuovi prodotti alimentari si basa sul prodotto già pronto al consumo. A un secondo esame, tuttavia, è possibile identificare dei punti di contatto. Ad esempio, sia le norme della PAC che per i nuovi prodotti alimentari garantiscono che la popolazione riceva alimenti sicuri e di alta qualità. Inoltre, entrambi i settori politici definiscono in una certa misura le relazioni con i paesi terzi. Ad esempio, i prodotti alimentari tradizionali provenienti da questi paesi (devono essere prodotti con un'esperienza di consumo di almeno 25 anni) che però non sono stati consumati nell'Unione europea, possono essere immessi in commercio nell'Unione europea con una procedura semplificata. Resta comunque da vedere in quale misura questo strumento faciliterà effettivamente l'ingresso sul mercato o se ciò non comporterà una preclusione indiretta del mercato.

* *Studio legale Anwaltskanzlei, Meisterernst, München*

Considerazioni conclusive

Il giorno 25 ottobre 2019 si è tenuto presso la Libera Università di Bolzano l'incontro di studi intitolato «*DIE NEUE GAP. Globale Herausforderungen, Lokale Notwendigkeiten*»/«LA NUOVA PAC. Sfide globali, esigenze locali».

L'incontro, che si è aperto con gli indirizzi di saluto del rettore della Libera Università di Bolzano, prof. Paolo Lugli, dell'europarlamentare Herbert Dorfmann e del prof. Georg Miribung, organizzatore dello stesso, ha visto confrontarsi i relatori sul futuro della PAC nel corso di due sessioni, dedicate rispettivamente, la prima, a «La prospettiva globale della PAC» e, la seconda, a «La prospettiva locale della PAC».

Più nello specifico, nella sua relazione introduttiva, il prof. Ferdinando Albisinni ha messo in evidenza le criticità della PAC del futuro: dopo avere ricordato le principali tappe che hanno segnato l'evoluzione della PAC da quando è stata istituita a oggi, il prof. Albisinni ha richiamato l'attenzione sulla riscoperta della vocazione produttiva dell'agricoltura nelle riforme del 2013, riscoperta che ha cercato di porre rimedio alle scelte operate nel contesto della c.d. *MTR – Middle Term Review* del 2003, la quale era giunta persino a qualificare come attività agricola anche il semplice mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, così connotando come elemento meramente eventuale, e non necessario, dell'agricoltura, quello della produzione di beni materiali attraverso la cura del loro ciclo biologico. Nei regolamenti del 2013 e nelle proposte della Commissione che li hanno preceduti, al contrario, si è assegnato un ruolo di tutto rilievo alla *food security*, nella consapevolezza che l'intero comparto agroindustriale dell'Unione non può reggersi per sé solo in una logica industrialista e mercantilistica, ma richiede a monte una produzione agricola attiva, necessaria per l'identità e la sostenibilità (economica, oltre che ambientale) dell'intero comparto e per

la stessa capacità competitiva dell'industria alimentare europea nei mercati mondiali.

Ebbene, il prof. Albisinni ha osservato che le proposte di riforma dei regolamenti vigenti, presentate dalla Commissione nel giugno 2018 e al momento al vaglio del Parlamento europeo, sembrano avere smarrito tale ispirazione. In esse non si parla più di *global food security*, né di *EU food industry*, si insiste sull'orientamento al mercato, viene introdotta una definizione di "agricoltore vero e proprio – *genuine farmer*" che già nell'aggettivo utilizzato (quasi che gli altri agricoltori non siano genuini) tradisce un evidente pregiudizio ideologico e finisce per penalizzare fortemente le esperienze di pluriattività largamente diffuse nelle imprese agricole nel nostro Paese, soprattutto nelle zone interne. Al contempo, nelle premesse di tali proposte si dichiara una volontà di semplificazione burocratica, che viene però smentita dal testo delle disposizioni, che rivela, invece, un reticolo impressionante di formalità cui gli agricoltori verranno assoggettati. Il prof. Albisinni ha poi evidenziato come, all'interno di tale prospettiva, alcuni elementi appaiono manifesti: la volontà di ridurre la complessiva spesa europea per le erogazioni al settore agricolo; la crescente attribuzione agli Stati delle decisioni in termini di allocazione delle risorse assegnate; la sempre maggiore attribuzione alla Commissione europea di competenze disciplinari in settori rilevanti e delicati, attraverso l'espansione dello spazio assegnato ai regolamenti delegati e di esecuzione; l'implicita svalutazione dei saperi locali e delle comunità locali in sede di riconoscimento e valorizzazione delle DOP sia per i vini, sia per gli altri prodotti, attuata attraverso l'introduzione di un inciso quanto ai "fattori umani" ", se pertinenti," inciso che manifestamente apre a una svalutazione dei fattori umani, e così a una svalutazione delle qualità immateriali a vantaggio delle c.d. qualità materiali da sempre privilegiate da alcuni grandi *competitors* del mercato mondiale.

Successivamente al prof. Albisinni ha preso la parola il prof. Gottfried Holzer, il quale, nel corso della sua relazione dal titolo «La nuova PAC – Protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici», ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'agricoltura e la silvicoltura sono in primo luogo vittime dei cambiamenti climatici, ma contribuiscono anche alle emissioni di gas a effetto serra. Prendendo le mosse da tale considerazione preliminare, il prof. Holzer ha sottolineato come attraverso eco-servizi rilevanti per l'ambiente e il clima, l'agricoltura e la silvicoltura possano dare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali fissati da una serie di atti giuridici rilevanti per la protezione del clima, che si collocano al di fuori della politica agricola comune. Ciò nondimeno, il prof. Holzer ha chiarito

che la protezione del clima è un obiettivo centrale della riprogrammazione della PAC post-2020 e che in tale contesto il piano strategico della PAC si candida a divenire uno degli strumenti chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi ambientali e climatici dell'Unione. In tale prospettiva, ad avviso del prof. Holzer, l'elemento centrale di gestione per un'agricoltura sostenibile sarà la riorganizzazione del sistema dei pagamenti diretti sulla base della nuova "eco-condizionalità", i cui contenuti vanno ben oltre le norme attualmente in vigore.

Nella relazione successiva, dal titolo «La nuova PAC e la sicurezza alimentare globale», la prof.ssa Bolognini ha affrontato, invece, il tema della *global food security*, mettendo in evidenza come l'aumento della popolazione mondiale, l'affacciarsi sul mercato dei consumi di popolazioni prima escluse, i *gap* strutturali nella distribuzione dei redditi, delle risorse alimentari, energetiche e naturali, le dinamiche competitive di sfruttamento e accaparramento di risorse naturali scarse e inegualmente disponibili, il cambiamento climatico, la scarsità d'acqua, eventi metereologici estremi, il degrado dei suoli e, non da ultimo, il crescente impiego della produzione agricola per fini non alimentari, rendono urgente un ripensamento della gestione politica del problema della sicurezza alimentare, anche a livello europeo. Prendendo le mosse dalla disamina delle diposizioni di matrice europea e internazionale che impongono all'Unione europea di farsi carico del problema della *global food security*, la prof.ssa Bolognini ha denunciato, in pieno accordo con il prof. Albisinni, il totale disinteresse della PAC per il periodo 2021-2027 nei confronti di tale problematica, richiamando l'attenzione sulla pericolosità di una simile impostazione, anche in termini di aumento della conflittualità sociale e politica.

Nel corso della seconda sessione, dedicata a «La prospettiva locale della PAC», l'avv. Christian Balke dello Studio legale Anwaltskanzlei Meisterernst di Monaco di Baviera, ha affrontato il tema «La nuova PAC e i *novel food*», mettendo in evidenza come il reg. (UE) n. 2015/2283 sui *novel food* abbia diversi profili in comune con la PAC del futuro: in particolare, tale regolamento è finalizzato al raggiungimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, nella misura in cui, al pari della PAC, mira a garantire la presenza sul mercato di *novel food* sicuri e di alta qualità; inoltre, sia il reg. (UE) n. 2015/2283, sia i regolamenti sulla PAC 2021-2027 di cui si propone l'adozione, si pongono il problema dei rapporti con i Paesi terzi, cercando di assicurare una giusta valorizzazione del valore aggiunto dei prodotti europei.

Nella sua relazione, dal titolo «Lo sviluppo rurale nel contesto della PAC», infine, il prof. Georg Miribung ha messo in evidenza come la politica di sviluppo rurale per il periodo 2021-2027 miri a promuovere la modernizza-

zione dell'agricoltura, della silvicoltura, delle zone rurali e la sostenibilità del loro sviluppo economico, sociale, ambientale e climatico, nonché a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari nel contesto della regolamentazione dell'Unione europea. Prendendo le mosse da un inquadramento generale della politica di sviluppo rurale, il prof. Miribung ha sottolineato che la PAC del futuro aspira a essere più orientata ai risultati e che, per tale ragione, in nome del principio di sussidiarietà, attribuisce agli Stati membri maggiori responsabilità nella realizzazione, per il tramite dei piani strategici della PAC, di un primo pilastro "più verde" e di un secondo pilastro più attento ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Dopo avere illustrato gli obiettivi generali (principi guida) e specifici ai quali dovrebbero ispirarsi i piani strategici della PAC, il prof. Miribung ha osservato che le proposte legislative presentate dalla Commissione europea nel 2018 per la PAC dopo il 2020, demandando agli Stati membri un margine di manovra molto più ampio di quello attuale, se, da un lato, offrono l'opportunità di dare forma a una PAC ambiziosa, ben finanziata e orientata al bene comune, dall'altro, aumentano il rischio che i singoli Stati membri utilizzino le nuove libertà per continuare a perseguire una politica che favorisce particolari settori piuttosto che concentrarsi su obiettivi sociali generali.

L'incontro, nel complesso, ha costituito una prima occasione di confronto sui possibili contenuti della PAC per il periodo 2021-2027 e ha offerto l'occasione per mettere in luce le potenzialità, ma soprattutto le criticità delle proposte avanzate dalla Commissione europea nel giugno 2018, proposte che ora dovranno essere esaminate dal Parlamento europeo e, poi, dal Consiglio. L'*iter* di adozione della nuova normativa in materia di PAC ha subito un inevitabile rallentamento a causa delle elezioni europee, svoltesi (com'è noto) dal 23 al 26 maggio 2019, perciò è assai probabile che la data di avvio della nuova PAC venga posticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.